SENTENZA N. 316/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

in composizione monocratica in funzione di Giudice unico delle pensioni in persona del Cons. Daniela Alberghini ha pronunciato, all'udienza del 6 ottobre 2025 la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **32471** del registro di Segreteria, promosso da:

B.S. OMISSIS,

C.N. OMISSIS,

D.M.L. OMISSIS,

G.L. OMISSIS,

M.G. OMISSIS,

M.L. OMISSIS,

tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giorgio Seminara (C.F.: SMNGRG74M21I754O) e Elisabetta Castilletti (C.F.: CSTLBT86P64I754T), con studio in Siracusa v.le S. Panagia n. 90, e domicilio digitale ai seguenti indirizzi pec: avv.seminaragiorgio@pec.serviziposta.it; elisabetta.castilletti@avvocatisiracusa.legalmail.it.

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Guadagnino e domicilio eletto presso l'Avvocatura regionale INPS in Venezia, S. Croce 929, pec: avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov.it;

per l'accertamento del diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento pensionistico negli

importi risultanti in applicazione della rivalutazione automatica ex art. 34, comma 1, L. 448/1998, omessa ogni riduzione percentuale della rivalutazione automatica operata con successive leggi di bilancio (L. 388/2000; L. 145/2018; L. 160/2019; L. 197/2022; L. 213/2023) e per la conseguente condanna dell'INPS alla rideterminazione degli importi del trattamento pensionistico spettante a ciascun ricorrente, con rivalutazione automatica ex art. 34, comma 1, L. 448/1998, con versamento dei ratei maturati e non versati o delle somme residue dovute a tale titolo; con contestuale istanza di delibazione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 478, L. n. 160/2019, l'art. 1, comma 309, L. n. 197/2022 e l'art. 1, comma 135, L. n. 213/2023, con riferimento agli artt. 53, 3, 36 e 38, della Costituzione;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

SENTITO alla pubblica udienza del 6 ottobre 2025, tenutasi con l'assistenza del Segretario d.ssa Nadia Tonolo, l'Avv. Angelo Guadagnino per INPS, nessuno presente per i ricorrenti, come da verbale.

FATTO

Con ricorso depositato in data 8 maggio 2025, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, gli odierni ricorrenti hanno rappresentato di essere titolari del trattamento pensionistico superiore a 8 volte il minimo INPS e fino a 10 volte il minimo INPS e che tale trattamento subisce una notevole riduzione della perequazione automatica in forza dei limiti posti dall'art. 1, co. 478, L. n. 160/2019, art. 1, co. 309, L. n. 197/2022 e art. 1, co. 135, L. n. 213/2023 in quanto tali disposizioni, prevedendo la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici nella misura del 100 per cento unicamente per gli importi inferiori o pari a quattro volte il valore del minimo INPS e in misura decrescente per quelli superiori, determinano una notevole limitazione della perequazione dei trattamenti pensionistici.

Rammentato, poi, che la disciplina della perequazione automatica in più occasioni è stata rivista e limitata in ragione di esigenze di contenimento della spesa pubblica o di politica economica generale, anche a rischio di pregiudicare il livello di "adeguatezza" della prestazione, hanno richiamato la pronuncia della Corte costituzionale n. 19 del 2025 che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate da alcune sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, poiché la legge di bilancio per il 2023, nell'introdurre misure di "raffreddamento" della rivalutazione automatica delle pensioni superiori a quattro volte il minimo INPS, non ha leso i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza posti a garanzia dei trattamenti pensionistici.

In tale occasione, proseguono i ricorrenti, la Corte costituzionale non ha potuto esaminare altri profili di illegittimità costituzionale prospettati dalle parti private, specie in ordine alla lesione dei principi di uguaglianza e di progressività del prelievo tributario.

Ritenendo che il "congegno normativo" si ponga in palese contrasto con gli artt. 3, 53, 36 e 38 della Carta Costituzionale, e comunque in contrasto con i principi generali di diritto dell'Unione europea, gli odierni ricorrenti, previa proposizione di istanza amministrativa, hanno fatto ricorso alla sede giurisdizionale al fine di provocare nuovamente l'intervento della Corte costituzionale sui meccanismi di rivalutazione delle pensioni e la loro compatibilità con la Carta costituzionale sotto i profili non ancora esaminati dal Giudice delle leggi.

Sostengono i ricorrenti che le reiterate riduzioni del meccanismo perequativo, "*comportando di fatto una sostanziale decurtazione del valore delle pensioni sottoposte allo stesso, finiscono col disconoscere l'incidenza obiettiva della erosione inflazionistica sui redditi considerati con gravi ripercussioni sulle economie delle famiglie che vedono sempre più impoverita la loro fonte (spesso unica) di reddito*" e che, lungi dall'affermato carattere temporaneo, si profilano come una decurtazione che assume, oggi, carattere non più

transeunte, ma definitivo, e configura una misura ablativa permanente e assai gravosa.

Sulla base di queste considerazioni, ritengono i ricorrenti che l'art. 1, comma 478, L. n. 160/2019, l'art. 1, comma 309, L. n. 197/2022 e l'art. 1, comma 135, L. n. 213/2023 siano da ritenersi incostituzionali, con riferimento agli artt. 53, 3, 36 e 38, della Costituzione, essendo peraltro in palese contrasto proprio con quanto stabilito dalla stessa Corte costituzionale nelle sentenze n. 234/2020 e n. 19/2025.

Precisano, inoltre, che la sentenza n. 19/2025 della Consulta ha dichiarato la non fondatezza di questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, L. n. 197/2022, in riferimento agli artt. 1, 23, 36 e 38 Cost. per profili non sovrapponibili a quelli dedotti con il ricorso in quanto non sono stati presi in considerazione l'art. 1, comma 135, L. n. 213/2023 e l'art. 1, comma 478, L. n. 160/2019, sicché l'effetto complessivo del combinato disposto delle norme in questione non ha formato oggetto dell'esame dei Giudici.

Esposti articolatamente i profili di incostituzionalità, hanno formulato le seguenti conclusioni:

"*Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettata, accogliere il presente ricorso e per l'effetto:*

a) in via principale, accertare e dichiarare che i ricorrenti hanno diritto al ripristino sulla pensione mensile della perequazione illegittimamente ridotta per gli anni 2022-2023-2024 e 2025, con conseguente restituzione degli arretrati dalle singole scadenze, oltre interessi legali fino all'effettivo soddisfo;

b) in via incidentale, sospendere il giudizio e rinviare gli atti alla Corte costituzionale per accertare e dichiarare, per i profili precedentemente illustrati, l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, co. 478, L. n. 160/2019, art. 1, co. 309, L. n. 197/2022 e art. 1, co. 135, L. n. 213/2023, per violazione degli artt. 3, 36, 38, 53 e 117 della Costituzione e violazione dei principi generali dell'Unione europea;

c) in ogni caso, condannare l'Istituto resistente a liquidare in favore degli odierni ricorrenti il trattamento pensionistico perequato con i relativi ratei maturati e non percepiti e/o percipiendi maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per legge sino all'effettivo soddisfo".

In data 19 settembre 2025 si è costituito in giudizio INPS, eccependo in via preliminare l' inammissibilità del ricorso collettivo per indeterminatezza, in quanto la documentazione prodotta da parte ricorrente non consente di individuare, per ciascuno dei ricorrenti, l'esatta situazione previdenziale e la pretesa fatta valere, tenuto conto delle norme censurate (art. 1 commi 309 e 310, l. n. 197/2022), con conseguente impossibilità di individuare, per ciascuno dei ricorrenti, l'esatta situazione previdenziale in rapporto alla pretesa vantata.

Parte resistente ha richiamato, in punto *de quo*, i principi, ormai consolidati, affermati dalla giurisprudenza contabile in materia di ammissibilità dei ricorsi collettivi, i cui presupposti non ricorrono nel caso in esame, essendo diversi i provvedimenti impugnati e differenziate anche le posizioni pensionistiche, aventi importi e decorrenza diversa, per quanto è possibile evincere dalla documentazione in atti.

INPS ha, inoltre, richiamato la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale le lacune del ricorso introduttivo non possono essere colmate sulla base della documentazione prodotta in uno al ricorso stesso stante la finalità probatoria e non integrativa delle allegazioni di cui al ricorso.

In via ulteriormente preliminare subordinata è stata eccepita l' inammissibilità del ricorso proposto da B.S. e D.M.L., le cui posizioni sono state definite, in esito a separati ricorsi, di identico tenore, avverso la normativa in materia di perequazione all'epoca vigente con le sentenze di questa Sezione n.54/2024 (per B.S.) e n. 55/2024 (per D.M.L.).

In via subordinata e nella denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni formulate in via

preliminare, è stato chiesto il rigetto del ricorso perché infondato nel merito: rileva INPS, infatti, che le domande delle controparti si fondano esclusivamente sulle eccezioni di incostituzionalità delle disposizioni di legge che hanno decurtato la perequazione automatica delle pensioni di importo più elevato, sulle quali si è più volte pronunciata la Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 19/2025.

All'odierna udienza, è comparso l'Avv. Guadagnino per INPS che ha concluso come da memoria di costituzione. Nessuno è comparso per i ricorrenti.

Il giudizio è stato, quindi, trattenuto in decisione.

DIRITTO

1.Va preliminarmente ricordato che "*La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che "il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto, è ammissibile nel solo caso in cui sussistano, cumulativamente, i requisiti dell'identità di situazioni sostanziali e processuali – ossia, alla condizione che le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto e gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi – e dell'assenza di un conflitto di interessi tra le parti (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 831 del 18 febbraio 2015)"(Sez. Lombardia n. 180/2016)*" (Sez. Veneto, n. 88/2020, *ex aliis*).

Ai sensi dell'art. 152, comma 1, del D.Lgs 174/2016, inoltre, i ricorsi da presentarsi alla Corte dei conti devono contenere (lett. d) "*l'esposizione succinta dei fatti e la specificazione degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda*" e (lett. f) "*la formulazione delle conclusioni*", e ciò a pena di inammissibilità (art. 153, comma 1).

2.Così delineati i confini nell'ambito dei quali può ritenersi l'ammissibilità di un ricorso collettivo, osserva questo Giudice che, nel caso di specie, non ne ricorrono i presupposti.

Manca, infatti la "*compiuta rappresentazione degli elementi e dei dati atti a definire gli esatti termini della controversia rispetto a ciascuno dei ricorrenti, mancando le necessarie*

indicazioni in ordine alle singole posizioni pensionistiche asseritamente lese (…) non potendo ritenersi sufficienti, per quanto ne occupa, né la mera allegazione dell'inosservanza di disposizioni normative né il richiamo a principi giurisprudenziali. Peraltro, come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza di questa Corte, deve escludersi che "al fine di colmare le lacune del ricorso introduttivo, possa attribuirsi rilievo alla documentazione prodotta in uno al ricorso stesso o, a maggior ragione, a quella prodotta successivamente, considerato che le produzioni documentali hanno la funzione di provare e non di integrare le allegazioni di cui al ricorso" (Corte dei Conti – Sezione giur. reg. Puglia 31 marzo 2011 n. 315; vedasi anche Sezione giur. reg. Sicilia, 11 febbraio 2013 n. 581 e n. 577.)

In sostanza, dunque, riguardo al *petitum* principale del ricorso in esame, l'insufficiente allegazione, per ciascun ricorrente, degli elementi necessari per addivenire ad una compiuta disamina di ogni singola posizione pensionistica e, quindi, delle pretese azionate, preclude a questo Giudice di entrare nel merito delle pretese stesse, "*non potendo emettere una sentenza contenente una mera enunciazione giuridica astratta, del tutto avulsa rispetto alla posizione dei singoli ricorrenti*" *(v. Corte dei Conti - Sezione giur. reg. Puglia 31 marzo 2011 n. 315)*" (Sez. Emilia Romagna, n. 85/2017; id. n. 84/2017; id. 86/2016)." (ibidem).

La carenza, sotto il profilo espositivo, dei presupposti di fatto, come si è visto, è sanzionata con "*l'inammissibilità, rilevabile anche d'ufficio, del ricorso che non contenga la contemporanea esposizione dei fatti e delle norme di diritto su cui è fondata la domanda giudiziale, prescindendo da eventuale documentazione confusamente riversata nel fascicolo processuale (…) In altri termini, anche in un'ottica non improntata a rigido formalismo, la mancata specificazione, almeno nei tratti essenziali, dei fatti che connotano la posizione di ciascuno dei soggetti che ricorrono collettivamente, preclude al giudice di*

entrare nel merito della loro pretesa, non potendo emettere una sentenza contenente una mera enunciazione giuridica astratta, del tutto avulsa rispetto alla posizione dei singoli ricorrenti. Aggiungasi che chi agisce in giudizio per affermare un suo diritto deve contestualmente provare i fatti costitutivi dello stesso; ove ciò non si verifichi si determina una situazione di sostanziale difetto di uno dei requisiti legali della domanda (o condizione dell'azione) che è già di per sé ostativa ad un esame nel merito del ricorso individuale, e che si aggrava naturalmente nel caso del ricorso collettivo (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 2242/2005). Nella fattispecie in esame, a discapito della mera veste formale del ricorso, ove è differenziata solo formalmente la parte in fatto da quella in diritto, manca del tutto l'esposizione dei fatti (…)." (Sez. giurisdizionale Sicilia, n. 65/2017, ripresa da Sez. Veneto. n. 88/2020 e, più recentemente, Sez. Veneto n. 239/2024; Sez. Sicilia, n. 203/2025).

Va, ancora, rilevato che lo stesso *petitum* è generico e non consente di correlare le domande, anche sotto il profilo della valutazione dell'interesse al ricorso, alle posizioni dei singoli ricorrenti.

In conclusione, il ricorso, sulla scorta di un consolidato orientamento anche di questa Sezione (*ex multis*, sentenze n. 67/2020, n. 85/2020, n. 88/2020, n. 126/2022, n. 176/2024; n. 239/2024), deve essere dichiarato inammissibile.

3. Va, peraltro, osservato che, anche a voler diversamente considerare, sussisterebbe un ulteriore e diverso profilo di inammissibilità, conseguente alla mancata presenza, all'odierna udienza, del patrocinio dei ricorrenti.

A tale proposito, va doverosamente rappresentato che il patrocinio dei ricorrenti, in data 25 luglio 2025, ha depositato una istanza qualificata come "*richiesta svolgimento udienza mediante collegamenti audiovisivi o sostituzione udienza con scambio di note scritte o deposito memorie illustrative*" ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c. e 127 ter c.p.c..

A sostegno dell'istanza i difensori allegavano unicamente la circostanza che essi "*risiedono*

e vivono a Siracusa e sarebbe particolarmente esoso per il ricorrente farli partecipare fisicamente all'udienza del 26/03/2024" (testuale).

Osserva il Giudicante che la difesa dei ricorrenti è incorsa in un evidente errore di individuazione delle disposizioni processuali applicabili in materia pensionistica innanzi alla Corte dei conti: l'art. 7 del c.g.c., infatti, prevede che "*1. Il processo contabile si svolge secondo le disposizioni della Parte II, Titolo III, del presente codice le quali, se non espressamente derogate, si applicano anche al giudizio pensionistico, alle impugnazioni e ai riti speciali. 2. Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano gli articoli 99, 100, 101, 110 e 111 del codice di procedura civile e le altre disposizioni del medesimo codice, in quanto espressione di principi generali*".

Lo svolgimento delle udienze, le camere di consiglio e le adunanze mediante collegamento da remoto, secondo le modalità tecniche definite dall' articolo 6 del Codice della giustizia contabile (e, cioè, sulla base di regole tecniche fissate con Decreto del Presidente della Corte da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale), è stata prevista, in via esclusivamente temporanea e transitoria, dal comma 8 bis dell'art. 35 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni.

Dette regole tecniche, approvate con i D.P. 1 aprile 2020, n. 138, 18 maggio 2020, n. 153 e 29 maggio 2020, n. 176, sono state prorogate, con D.P. 31 dicembre 2021 n. 341, fino al 31 marzo 2022 in virtù dell'art. 16, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, che ha prorogato a tale data i termini di cui all'art. 26, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e s.m.i., e comma 7, che ha ulteriormente prorogato i termini di cui all'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e s.m.i.

Dal 31 marzo 2022 non è più possibile, quindi, la trattazione dei giudizi innanzi alla Corte dei conti mediante collegamento da remoto, neppure alla luce dell'invocato art. 127 bis c.p.c. che, alla luce del disposto dell'art. 7 c.g.c., non trova applicazione nel processo contabile. Per le medesime ragioni, non può trovare applicazione neppure l'art. 127-ter c.p.c. che contempla la possibilità di sostituire l'udienza con lo scambio di note scritte (sul punto l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte è costante; *ex multis*, Corte conti, Sez. Giur. Toscana, sent. n. 367/2023, Corte dei Conti Sezione Veneto, ordinanza n.10/2024; sent. n. 54 e 55/24, queste ultime rese in giudizi patrocinati dai medesimi difensori, così come ord. n. 10/2024).

A tale proposito, peraltro, l'art. 164 del c.g.c. prevede che l'udienza di trattazione dei ricorsi in materia pensionistica in primo grado avvenga in presenza delle parti anche in ragione dell'esperimento del tentativo di conciliazione ("1. *Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva o conciliativa. La mancata comparizione personale delle parti, o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio*"), circostanza che esclude, anche sotto diverso profilo, il ricorso allo scambio di memorie in luogo dell'udienza in presenza.

Né può trovare accoglimento la richiesta, formulata in estremo subordine, di autorizzazione al deposito di memorie illustrative, non essendo ciò previsto dal c.g.c. in sostituzione della discussione orale: anche a voler, tuttavia, considerarne la possibilità, appare del tutto evidente che la facoltà di deposito dovrebbe essere concessa, in applicazione del principio del contraddittorio e del giusto processo, anche al convenuto, circostanza incompatibile con le tempistiche di costituzione di quest'ultimo ("*almeno dieci giorni prima dell'udienza*": art. 156 c.g.c.).

Peraltro, ed esclusivamente in via marginale, non può non osservarsi che i costi relativi alle trasferte dei difensori (che ben avrebbero potuto avvalersi della sostituzione di colleghi *in loco* al fine di contenerli) non possono assurgere a ragione legittimante di una (peraltro non consentita) deroga alle regole processuali, poste a tutela del giusto procedimento e, più in generale, del diritto alla difesa.

Ciò considerato, l'assenza della parte ad impulso della quale il processo è stato incardinato, tenuto conto della peculiare natura del giudizio e dell'assenza di qualsiasi ulteriore indicazione proveniente dalla parte (che non ha trasmesso alcuna comunicazione di impedimento), è suggestiva della non permanenza della volontà (e dell'interesse) ad ulteriormente coltivare il giudizio al fine di ottenere un provvedimento giurisdizionale.

Ne deriva il sopravvenuto difetto di interesse ad agire dei ricorrenti: l'interesse ad agire, infatti, deve essere presente non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o la impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione a tale decisione - e in relazione alla domanda originariamente formulata - che tale interesse va valutato (Cass. civ, Sez. II, 5/2/2016 n. 2292).

L'interesse ad agire -che deve essere concreto ed attuale- richiede non solo l' accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (*ex multis,* recentemente, Cass. civ., Sez. II, 30/7/21 n. 21926): ponendosi come condizione dell'azione, impone al Giudicante la necessaria verifica della relativa sussistenza anche all'atto della decisione, operazione che egli deve porre in essere, sotto il profilo logico, antecedentemente rispetto ad ogni altra valutazione relativa all'accertamento nel merito dei presupposti sostanziali dell'azione medesima.

4. Ancora, alla luce delle deduzioni difensive della parte resistente INPS, va accertata la violazione del principio del *ne bis in idem* in relazione alla posizione di due degli odierni

ricorrenti, B.S. e D.M.L., in quanto già definite nel merito con sentenze di questa Sezione, rispettivamente la n. 54 e la n. 55, entrambe pubblicate il 29 aprile 2024 e comunicate in pari data ai ricorrenti, non impugnate, sulle quali si è, quindi, formato il giudicato, circostanza che esplica effetto preclusivo della proposizione (e dell'esame) di ulteriore domanda avente il medesimo *petitum* (la riliquidazione del trattamento pensionistico con esclusione, perché costituzionalmente illegittime, delle disposizioni di legge limitanti il meccanismo della perequazione per le pensioni superiori ad otto volte il minimo: la circostanza che nell'odierno ricorso siano stati dedotti profili di incostituzionalità asseritamente non esaminati dalla Corte costituzionale in precedenza non è idonea ad escludere gli effetti preclusivi del giudicato, dal momento che il giudicante, nel valutare la costituzionalità di una norma, non è vincolato dalle prospettazioni delle parti, ben potendo, se ritenuti sussistenti, individuare in via autonoma i profili di incostituzionalità da includere nel *thema decidendum*) .

Non può, peraltro, non rilevarsi che le difese dei ricorrenti, con la loro assenza, hanno rinunciato a prendere posizione in ordine alle contestazioni di controparte, con ciò ponendovi acquiescenza.

5. Anche a ritenere superabili i profili di inammissibilità sopra evidenziati, l'assenza di elementi di fatto che consentano l'esatta individuazione delle singole posizioni non consentirebbe, in ogni caso al Giudicante di valutare la rilevanza della prospettata questione di costituzionalità che, peraltro, appare anche manifestamente infondata.

Premesso che "*la giurisprudenza costituzionale ha più volte ribadito l'importanza della perequazione automatica delle pensioni, in quanto rappresenta un meccanismo volto a garantire nel tempo il rispetto del criterio di adeguatezza, sancito dall'art. 38 secondo comma della Costituzione, ed il principio di sufficienza della retribuzione, di cui all'art. 36 della Costituzione, principio applicato per costante giurisprudenza anche ai trattamenti di*

quiescenza, intesi quale retribuzione differita (ex plurimis Corte Cost. sent. 70/2015, par. 8).

La stessa giurisprudenza costituzionale ha, tuttavia, sempre ribadito, nelle molteplici occasioni in cui è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle diverse ipotesi di <raffreddamento>, o addirittura di blocco della perequazione susseguitesi nel tempo, che i principi costituzionali sopra richiamati non impongono il riconoscimento integrale della rivalutazione a tutti i lavoratori in quiescenza, in quanto il legislatore dispone di un ampio margine di discrezionalità nella definizione delle modalità di attuazione e nella quantificazione dei coefficienti di perequazione, <alla stregua delle risorse finanziarie attingibili e fatta salva la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona> (ex plurimis Corte cost. sentenza n. 316/2010 par. 3.1-3.2; sentenza n. 234/2020 par. 15.2.1)" (Sez. FVG n. 11/2024), la giurisprudenza di questa Corte, con orientamento a cui si intende aderire, ha già avuto modo di prendere posizione in merito alle dedotte censure di incostituzionalità: sul punto analitiche ed esaustive appaiono le argomentazioni, alle quali si rinvia *per relationem* ai sensi dell'art 39, comma 1, lett. D) c.g.c.), svolte nella sentenza n 71/2025 della Sezione Lombardia nella quale si afferma che "*la norma censurata di illegittimità costituzionale appare, ad avviso di questa Corte, rispettare anche il dettato di cui all'art. 53 della Costituzione (….). Invero, come già più volte ritenuto dal Giudice delle leggi, la finalità <endoprevidenziale> del risparmio di spesa perseguito dal legislatore attraverso la limitazione graduale e proporzionale della perequazione automatica esclude l'asserita natura tributaria della misura e, conseguentemente, i lamentati profili di violazione dell'art. 53 Cost.*

Va, infatti, ricordato che il sistema previdenziale per sua natura dipende da fattori di natura economico-finanziari contingenti, i cui riferimenti statistico-attuariali -a differenza di quanto avviene per le rendite di capitale- sono riferiti alla sostenibilità dell'intero sistema previdenziale, in relazione alla situazione occupazionale ed economica generale, che per il

soddisfacimento delle necessità previdenziali impiega direttamente nell'anno corrente i contributi incassati nell'anno solare, integrati dai trasferimenti dello Stato operati carico della fiscalità generale (cd. gestione a ripartizione). Orbene, nel caso di specie, la relazione al disegno di legge di bilancio 2022-2024, illustra come il legislatore abbia introdotto nell'ambito previdenziale specifiche misure di accesso al pensionamento in deroga alle regole generali nonché misure di sostegno sociale, oltre che per l'uscita anticipata di lavoratori dipendenti, che trovano ragionevole copertura finanziaria anche attraverso la modulazione della perequazione delle pensioni introdotta con il comma 309 […] Non è dubitabile, quindi, secondo il quadro normativo riportato, che il raffreddamento della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di elevato importo è stato disposto con una finalità <endoprevidenziale> di concorso agli oneri di finanziamento di un più agevole pensionamento anticipato, considerato funzionale al ricambio generazionale dei lavoratori attivi. Conseguentemente le esigenze di bilancio espressamente enunciate, affiancate dal dovere di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione, principio declinato oltre che sul piano politico anche sul versante economico-sociale, forniscono ragionevole giustificazione alla modulazione percentuale della perequazione in proporzione all'ammontare del trattamento pensionistico percepito a partire da quelli pari e superiori a cinque volte la pensione minima.

Posto, quindi, che il prelievo sul trattamento pensionistico risulta devoluto a «un circuito di solidarietà interna al sistema previdenziale», va correttamente inquadrato nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., e si sottrae quindi al principio di universalità dell'imposizione tributaria, di cui all'art. 53 Cost., potendo trovare un'autonoma giustificazione nei principi solidaristici sanciti dall'art. 2 Cost. (Corte cost. ordinanza n. 22 del 2003)." (nel medesimo senso, anche Sez. Campania n. 202/2025 e Sez. Lombardia n. 98/2025).

Quanto, poi, al profilo dell'asserita illegittima reiterazione di misure eccezionali, va ribadito che è stato affrontato espressamente tanto nella pronuncia n.234/2020, quanto nella più recente pronuncia n. 19/2025 della Corte Costituzionale (sul punto, cfr. Sez. Veneto n. 243/2025), non residuando, in punto *de quo*, profili di incostituzionalità non vagliati.

Parte ricorrente, infine, ha prospettato, peraltro in forma del tutto generica, profili di illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 117 Cost in relazione al parametro interposto del diritto unionale, con riferimento al principio generale del diritto dell'Unione europea che vieta discriminazioni basate sull'età (art. 21 Carta dei diritti di Nizza; viene richiamato, a tal riguardo anche l'art. 59 del Regolamento n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004) e con riferimento al protocollo n. 1 sulla proprietà della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Sul punto appaiono del tutto condivisibili le posizioni assunte da parte della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "*in relazione a tale ultimo parametro, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte ribadito che l'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU non ammette la soppressione integrale del trattamento pensionistico, ma non impedisce una sua riduzione ragionevole e proporzionata, che rifletta un corretto bilanciamento tra interesse generale della comunità e i diritti fondamentali dell'individuo (ex plurimis, sentenze 1° settembre 2015, Da Silva Carvalho Rico contro Portogallo, 15 aprile 2014, Stefanetti e altri contro Italia, 8 ottobre 2013, Da Conceição Mateus e Santos Januário contro Portogallo, 31 maggio 2011, Maggio e altri contro Italia). Si rinvia, a tal riguardo, alle considerazioni sopra esposte nel paragrafo 2.1, in ordine alla valida motivazione fornita dal legislatore per giustificare le disposizioni di cui al comma 309 dell'art. 1 della legge 197/2022"*(Sez. Campania, n. 128/2025); con riguardo, invece, al principio euro-unitario di non discriminazione, vanno richiamate le considerazioni sopra svolte escludenti la natura tributaria delle disposizioni censurate dai ricorrenti, dalle quali deriva l'impossibilità di

configurare una violazione del principio di uguaglianza e di universalità dell'imposizione (*ibidem*).

Il ricorso si profila infondato nel merito.

6.Quanto alle spese legali, ai sensi dell'art. 31, comma 1, c.g.c. vanno poste a carico della parte ricorrente e si liquidano in euro 500,00 oltre accessori e maggiorazioni di legge in favore dell'INPS.

7. Ricorrono, inoltre, i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, comma 3 c.p.c. venendo all'uopo in rilievo una pluralità di elementi di fatto.

In primo luogo, la riproposizione, in violazione del principio del *ne bis in idem*, dell'azione per due posizioni già definite con sentenza passata in giudicato su ricorso promosso dai medesimi difensori, senza alcuna specifica deduzione che consentisse il superamento della (prevedibile) eccezione di controparte e, successivamente, senza esplicazione di alcuna difesa rispetto all'eccezione medesima, circostanza che denota la perfetta consapevolezza, nelle parti (che hanno conferito il -nuovo- mandato difensivo) e nei loro difensori (che non potevano non essere a conoscenza dell'esistenza del giudicato e non potevano non essersi posti il problema della sua estensione) della violazione di un fondamentale principio processuale, ponendo in essere un abuso del mezzo processuale dal quale è derivato, in capo alla controparte, un onere difensivo eccedente la misura di quello necessario e, in capo al sistema, un ingiustificato spreco di risorse.

In secondo luogo, la proposizione di un ricorso collettivo in assenza dei presupposti che una giurisprudenza costante e univoca di questa Corte (ed anche della Sezione) richiede, in spregio dei requisiti minimi richiesti dalla norma processuale ed in assenza di specifici riferimenti alle singole posizioni dedotte, con utilizzo di argomentazioni di carattere generale, ampiamente note e diffuse anche nella produzione editoriale di libero accesso, della cui rilevanza nel caso concreto non è stata fornita dimostrazione alcuna.

In terzo luogo, la proposizione dell'istanza di trattazione da remoto o mediante sostituzione dell'udienza con scambio di memorie scritte, non solo fondata su disposizioni inapplicabili al processo contabile, ma di cui era anche più che prevedibile la reiezione, essendo la medesima già stata proposta dagli stessi difensori nei medesimi termini in occasione della trattazione dei giudizi nn. 31955 e 31975, esitati nelle citate sentenze nn. 54 e 55 del 2024, e respinta con argomentazioni peraltro già fatte proprie da numerose altre sentenze di Sezioni territoriali di questa Corte. I difensori, pertanto, non potevano non sapere che le disposizioni invocate a sostegno dell'istanza (gli artt. 127 bi e 127 ter c.p.c.) non possono trovare applicazione nel processo contabile e, ciò nonostante, hanno ugualmente proposto l'istanza, con inutile aggravamento dell'attività processuale.

Gli stessi, poi, non hanno presenziato all'udienza, neppure per delega ad altro collega, senza addurre alcun legittimo impedimento, rinunciando alla difesa sulle questioni, di rilievo sostanziale e processuale, prospettate dalla controparte.

Il comportamento processuale complessivamente tenuto da parte ricorrente, connotato da profili in ipotesi sussumibili nel dolo, è comunque caratterizzato quantomeno dalla colpa grave, consistita nella carenza della ordinaria diligenza (Cass. SS.UU. n. 22405/2018) in relazione alle diverse fasi processuali, con le già indicate conseguenze in ordine all'aggravio difensionale in capo alla controparte e alla violazione dei principi del giusto processo, nei quali risiede il fondamento costituzionale dell'istituto (Cass. Civ., Sez. I, n. 18499/2024).

Ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c. (richiamato dall'art. 7 C.G.C.), parte ricorrente deve essere condannata al pagamento, in favore di parte resistente INPS, al pagamento della somma, equitativamente determinata, di euro 200,00.

Ai sensi del successivo comma 4, all'accertamento della responsabilità processuale di cui al comma 3 dell'art. 96 c.p.c., consegue la condanna di parte ricorrente al pagamento, in

favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 500,00.

Ciò premesso e considerato,

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. **32471** del Registro di Segreteria promosso da **B. ED ALTRI** contro **INPS**

Respinge, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso.

Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese nei confronti di INPS, che liquida in euro 500,00 oltre accessori e maggiorazioni di legge.

Condanna i ricorrenti ex art. 31 c.g.c. e 96, comma 3 e 4, c.p.c., al pagamento in favore di INPS della somma equitativamente determinata di euro 200,00 e al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 500,00.

Così deciso in Venezia, all'esito dell'udienza del 6 ottobre 2025

IL G.U.P.

Cons. Daniela Alberghini

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 17/10/2025
Il Funzionario preposto
f.to digitalmente
Nadia Tonolo